

Legge federale *Disegno*
sull'esercito e sull'amministrazione militare
(Legge militare, LM)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 2009¹,
decreta:

I

La legge militare del 3 febbraio 1995² è modificata come segue:

Art. 69 cpv. 2, 3, 4 (nuovo) e 5 (nuovo)

² Nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri, è consentito impiegare truppe all'estero per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione.

³ È consentito impiegare truppe all'estero nell'ambito di un'operazione di polizia internazionale se:

- a. più Stati o un'organizzazione internazionale ne fanno richiesta;
- b. l'operazione non è diretta contro uno Stato determinato;
- c. sono direttamente o indirettamente minacciati importanti interessi svizzeri; e
- d. l'impiego è conforme ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.

⁴ Il Consiglio federale determina l'armamento delle truppe nel caso concreto.

⁵ Il servizio d'appoggio all'estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio:

- a. per il personale militare;
- b. per tutti i militari, per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2009 ...
² RS 510.10

